

	<p>ISTITUTO OMNICOMPRESIVO "Dante Alighieri" Via Septempedana, s.n.c. - 06025 NOCERA UMBRA (PG) Tel. 0742/818860 - 0742/818701 e-mail: pgic82800p@istruzione.it pec: pgic82800p@pec.istruzione.it www.scuolenoceraumbra.edu.it - C.F. 83004080541</p>		
---	--	---	---

Prot. N. (ved.segnatura)

Nocera U., data (ved.segnatura)

**CONTRATTO DI PRESTAZIONE D'OPERA PROFESSIONALE RELATIVO AD INCARICO
DI MEDICO COMPETENTE AI SENSI DELLA NORMATIVA VIGENTE DEL D.Lgs n.
81/2008 e ss.mm.ii.**

TRA

L'ISTITUTO OMNICOMPRESIVO "DANTE ALIGHIERI" NOCERA UMBRA

Rappresentato legalmente dal Prof. LEANO GAROFOLETTI Dirigente Scolastico nato a San Severino Marche (MC) il 12/08/1978 e domiciliato per la sua carica presso l'ISTITUTO OMNICOMPRESIVO "D. ALIGHIERI" via Septempedana s.n.c. NOCERA UMBRA C.F. 83004080541

E

la Dott.ssa Gina PASCUCCI nata a Foligno il 22/03/1972 C.F. PSCGNI72C62D653V e residente in via Elemosina da Gualdo n° 8 — Gualdo Tadino, d'ora innanzi medico competente.

PREMESSO

VISTO il D. Lgs. n.81/2008 "attuazione dell'articolo 1 Legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro";

VISTO il D.I n. 129/2018 "Regolamento recante istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche", ai sensi dell'art. 1, com. 143, L 107/2015;

CONSIDERATO che, in base a quanto previsto dai Documenti di valutazione dei Rischi si rende necessario procedere all'individuazione del medico competente per il servizio di sorveglianza sanitaria;

VISTO il regolamento d'istituto per le attività negoziali del Dirigente Scolastico;

VISTA la delibera n. 253 del 19/01/2024 che autorizza la stipula contratto pluriennale Medico Competente;

VISTO il bando di gara prot. n° 1669/2024 relativo all'affidamento del servizio di Medico competente per gli anni 2024-2025-2026,

CONSIDERATE le indicazioni in esso contenute;

VISTO l'unica domanda pervenuta in data 19/02/2024 Prot. N. 2246;

VISTA la graduatoria provvisoria Prot. 2564 del 23/02/2024;

VISTA la graduatoria definitiva Prot. N. 3180 del 05/03/2024 pubblicato all'albo della scuola;

SI CONVIENE E SI STIPULA

il presente contratto di prestazione d'opera professionale, di cui le premesse costituiscono parte integrante:

ART. 1 - OGGETTO DELL'INCARICO

Il medico competente, incaricato del servizio di sorveglianza sanitaria, dovrà svolgere i compiti previsti dal D.Lgs. 81/2008 e ss.mm., e qualsiasi attività che tale normativa pone a carico del medico competente.

Specificamente dovrà provvedere all'integrale osservanza degli obblighi previsti a suo carico dal D.Lgs.81/2008 e in particolare dovrà:

Firmato digitalmente da LEANO GAROFOLETTI

- **Collaborare** con il datore di lavoro e con il servizio di prevenzione e protezione alla valutazione dei rischi, anche ai fini della programmazione, ove necessario, della sorveglianza sanitaria, alla predisposizione dell'attuazione delle misure per la tutela della salute e dell'integrità psico-fisica dei lavoratori, all'attività di formazione e informazione nei confronti dei lavoratori, per la parte di competenza, e alla organizzazione del servizio di primo soccorso, considerando i particolari tipi di lavorazione ed esposizione e le peculiari modalità organizzative del lavoro. Collaborare inoltre all'attuazione e valorizzazione di programmi volontari di «promozione della salute», secondo i principi della responsabilità sociale;
- **Programmare ed effettuare** la sorveglianza sanitaria nei casi previsti dall'articolo 41 del D.Lgs. 81/2008;
- **Effettuare** la visita specialistica comprensiva di eventuali esami diagnostici a seconda del rischio lavorativo;
- **Effettuare** gli accertamenti sanitari ed esprimere giudizi di idoneità alle mansioni specifiche del personale, con particolare riferimento al personale ATA addetto ai video terminali nonché esprimere parere formale sui casi di malattia professionale certificati da medici estranei alla Rete di scuole conferente l'incarico;
- **Effettuare** periodica informativa a tutto il personale in merito a comportamenti di prevenzione del rischio;
- **Informare** per iscritto il datore di lavoro ed il lavoratore in merito ai giudizi di idoneità espressi;
- **Compilare** al termine della prima visita il libretto sanitario e il giudizio di idoneità alle mansioni;
- **Istituire, aggiornare e custodire**, sotto la propria responsabilità, una cartella sanitaria e di rischio per ogni lavoratore sottoposto a sorveglianza sanitaria che verrà custodita nel rispetto delle disposizioni di cui al D.Lgs. 196/2003 presso l'Istituto con garanzia del segreto professionale e nel rispetto delle disposizioni di cui al D.Lgs. 81/2008;
- **Consegnare**, alla cessazione dell'incarico, la documentazione sanitaria in suo possesso all'Istituzione scolastica, nel rispetto delle disposizioni di cui al D.Lgs. 196/2003, e con salvaguardia del segreto professionale;
- **Redigere** l'attestato per l'esercizio della flessibilità del congedo per maternità;
- **Fornire** informazioni ai lavoratori e su richiesta al R.L.S., sul significato della sorveglianza sanitaria cui sono sottoposti;
- **Informare** ogni lavoratore interessato dei risultati della sorveglianza sanitaria di cui all'articolo 41 e, a richiesta dello stesso, rilasciare copia della documentazione sanitaria;
- **Partecipare** alle riunioni di cui all'art. 35 del D.Lgs. 81/2008 e comunicare al RLS i risultati, anonimi e collettivi, degli accertamenti clinici e strumentali effettuati;
- **Comunicare** per iscritto, in occasione delle riunioni di cui all'articolo 35 del D.Lgs. 81/08, al datore di lavoro, al responsabile del servizio di prevenzione protezione dai rischi, al rappresentante dei lavoratori per la sicurezza, i risultati anonimi collettivi della sorveglianza sanitaria effettuata e fornire indicazioni sul significato di detti risultati ai fini dell'attuazione delle misure per la tutela della salute e dell'integrità psicofisica dei lavoratori;
- **Visitare** gli ambienti di lavoro, unitamente al dirigente Scolastico, al RSPP e al RLS almeno una volta all'anno o a cadenza diversa da stabilire in base alla valutazione dei rischi; l'indicazione di una eventuale periodicità inferiore da quella annuale dovrà essere comunicata al datore di lavoro al fine di provvedere alla annotazione nel documento di valutazione dei rischi;
- **Partecipare** alla programmazione del controllo dell'esposizione dei lavoratori i cui risultati verranno forniti con tempestività ai fini della valutazione del rischio e della sorveglianza sanitaria;
- **Redigere** il Piano sanitario dell'Istituzione scolastica;
- Inoltre, dovrà **trasmettere** ai servizi competenti per territorio le informazioni relative ai dati aggregati sanitari e di rischio dei lavoratori sottoposti a sorveglianza sanitaria, secondo le indicazioni dell'allegato 3B del D.Lgs. n. 81/2008.
- **Rappresentare** ciascuna singola Istituzione scolastica aderente alla Rete, laddove necessario, in commissioni o collegi riguardanti la salute e l'idoneità al lavoro dei dipendenti;

- **Partecipare** in rappresentanza della Rete di scuole, ad eventuali incontri con soggetti istituzionali (Ispettorato del lavoro, ASL 1 dell'Umbria, Vigili del Fuoco, INAIL...etc.) su problematiche riguardanti la prevenzione negli ambienti di lavoro;
- **Controllare** la corretta applicazione del protocollo sanitario derivante da rischi lavorativi e da pandemia;
- **Garantire** la propria reperibilità telefonica in caso di emergenza;
- **Garantire** la propria organizzazione personale con la disponibilità di tutte le dotazioni professionali e le attrezzature necessarie e idonee a garantire le prestazioni sanitarie;
- **Astenersi dall'effettuare le visite mediche o qualunque altro accertamento sanitario concernente:** l'accertamento degli stati di gravidanza e altri casi vietati dalla normativa vigente ovvero accertamento dello stato di sieropositività per HIV (Legge 135 del 05.06.1990, art. 6), esami che esponano essi stessi a fattori di rischio (radiografie o esami invasivi) in caso in cui non esista precisa indicazione clinica o esami finalizzati a verificare il possesso di particolari requisiti e non correlati ai rischi cui il lavoratore è esposto.

ART. 2 - MODALITA' DI ESECUZIONE DELLA PRESTAZIONE

Il Medico Competente si impegna a rispettare nell'esecuzione della prestazione le caratteristiche e gli standard qualitativi identificati dall'amministrazione scolastica.

La prestazione dovrà essere resa personalmente dall'Incaricato il quale non potrà avvalersi di sostituti, senza alcun vincolo di subordinazione né obbligo di orario, in piena autonomia tecnica ed organizzativa. Le prestazioni di cui al presente contratto non determinano rapporto di subordinazione gerarchica in quanto il prestatore non esegue ordini puntuali e specifici, ma, nell'ambito delle direttive generali e delle indicazioni di massima impartite dall'Istituto, ha piena autonomia di organizzare la propria attività con le modalità che ritiene più opportune, in vista ed in funzione del raggiungimento dei risultati che gli sono stati commissionati.

Il medico competente svolgerà l'attività libero-professionale di cui sopra nei giorni, nelle ore e nei luoghi che saranno concordati con la Scuola, comunque nel rispetto delle periodicità programmate ed in armonia con la normativa vigente e con il D.Lgs.81/08.

Il medico competente è vincolato alla segretezza e riservatezza relativamente alle informazioni ricevute inerenti il suo incarico.

Nell'Istituto Omnicomprensivo "Dante Alighieri di NOcera U. sono presenti:

N° 12 docenti infanzia

N° 130 docenti altri ordini di scuola

N° 12 assistenti amm.vi e VDT

N° 26 collaboratori scolastici e assistenti tecnici

N° 106 alunni in alternanza scuola-lavoro

ART. 3 - COMPENSO

Per l'attività svolta dal medico competente (incarico annuale, comprensivo di relazione annuale, partecipazione alla riunione periodica e consulenze varie) sarà corrisposto un compenso annuo LORDO OMNICOMPENSIVO di Iva e/o oneri fiscali, previdenziali e assistenziali a carico dell'esperto e dello Stato di € 652,00 (*seicentocinquantadue*) previa emissione di regolare fattura, al termine dell'incarico. Il pagamento del corrispettivo sarà effettuato dall'Istituzione scolastica, al termine dell'incarico, entro 30 giorni dal ricevimento della fattura.

Il medico competente riceverà un compenso LORDO OMNICOMPENSIVO di Iva e/o oneri fiscali, previdenziali e assistenziali a carico dell'esperto e dello Stato di € 40,00 (*quaranta/00*) per singola visita di soggetti sottoposti a sorveglianza sanitaria, svolta dietro richiesta del Dirigente Scolastico, previa emissione di regolare fattura, al termine dell'incarico entro 30 giorni dal ricevimento della fattura.

Il medico prescelto provvederà in proprio alle eventuali coperture assicurative per infortuni e responsabilità civili e a versare agli Enti previdenziali e assistenziali i dovuti oneri.

Il presente contratto NON costituisce rapporto di impiego e non darà luogo a trattamento previdenziale e assistenziale, né a trattamento di fine rapporto.

Ai sensi del "Regolamento in materia di emissione, trasmissione e ricevimento della fattura elettronica da applicarsi alle amministrazioni pubbliche ai sensi dell'articolo 1, commi da 209 a 213, della legge 24 dicembre 2007, n. 244" (approvato con decreto del MEF del 3 aprile 2013, n. 55), sarà ammessa solo la fattura elettronica. Le prestazioni rese dal medico competente nell'ambito della sua attività di sorveglianza sanitaria sui luoghi di lavoro sulla base del decreto legislativo 9 aprile 2008, n.81, sono esenti da IVA ai sensi dell'art.6 della legge n.133 del 1999 (Circolare 4/E del 28 gennaio 2005 — Agenzia delle Entrate).

ART. 4 - DURATA DELL'INCARICO

L'incarico avrà durata triennale con decorrenza dal 07/03/2024 fino al 06/03/2027 e non è ammesso il tacito rinnovo.

ART. 5 – RISOLUZIONE CONTRATTO, PENALI E RECESSO

L'Istituzione Scolastica, si riserva la facoltà insindacabile di revocare l'incarico per giustificato motivo in qualunque momento e di conseguenza d'interrompere il presente rapporto anticipatamente rispetto alla scadenza pattuita per l'adempimento della prestazione senza formalità alcuna, salvo la comunicazione scritta con 30 giorni di preavviso, e senza che ciò produca a favore del Medico Competente alcun diritto a risarcimento di danni. Sono inoltre cause di immediato scioglimento, senza preavviso, il mancato puntuale adempimento delle prestazioni, l'eccessiva onerosità sopravvenuta a causa di avvenimenti successivi ed il mutuo dissenso.

Il contraente può esercitare il diritto di recesso, con preavviso di almeno 90 gg, dovendo corrispondere una penale di € 300 (*trecentoeuro*).

ART. 6 - OBBLIGO RISERVATEZZA

Tutti i dati ed informazioni di cui il Medico Competente entrerà in possesso nello svolgimento dell'incarico di cui al presente contratto, dovranno essere considerati riservati ed è fatto assoluto divieto alla loro divulgazione.

Resta inteso che, in caso di risoluzione del contratto, il Medico si impegna a restituire all'Istituto tutte le informazioni elettroniche e cartacee pertinenti all'attività svolta ed a rilasciare una dichiarazione di responsabilità a validità illimitata sull'archivio dati.

In rispetto alla legge sulla privacy il Medico Competente si occuperà del trattamento dei dati sensibili previsti da obblighi di legge in tema di sicurezza e igiene sul lavoro.

ART. 7 - TRATTAMENTO DEI DATI

L'istituzione scolastica fa presente, ai sensi e per gli effetti del Regolamento UE 2016/679 (GDPR), che i dati personali forniti dalla controparte ed acquisiti dalla scuola, saranno oggetto di trattamento finalizzato ad adempimenti richiesti dall'esecuzione di obblighi di legge o di contratto inerenti il rapporto di lavoro autonomo o comunque connesso alla gestione dello stesso. Tali dati potranno essere comunicati, per le medesime esclusive finalità a soggetti cui è riconosciuta da disposizioni di Legge la facoltà ad accedervi.

Le parti dichiarano di essersi preventivamente e reciprocamente informate, prima della sottoscrizione del contratto, circa le modalità e le finalità del suddetto trattamento dei dati personali.

Ai fini della suddetta normativa, le parti dichiarano che i dati personali forniti con il presente atto, sono esatti e corrispondono al vero, esonerandosi reciprocamente da qualsivoglia responsabilità per errori materiali di compilazione, ovvero per errori derivanti da un'inesatta imputazione dei dati stessi negli archivi elettronici e cartacei.

I trattamenti dei dati saranno improntati ai principi di correttezza, liceità e trasparenza e nel rispetto delle misure di sicurezza.

Titolare del trattamento è l'Istituto omnicomprensivo "Dante Alighieri" di Nocera U., legalmente rappresentato dal Dirigente Scolastico Prof. Leano Garofolletti.

L'esperto potrà esercitare i diritti di cui agli artt. da 7 a 10 della medesima legge e dal Capo III del Regolamento. Relativamente ai dati personali di cui dovesse venire a conoscenza, l'esperto è responsabile del trattamento degli stessi, ai sensi del D.Lgs. 196/2003 e del Regolamento Europeo 2016/679.

ART. 8 - RINVIO E CONTROVERSIE

Quanto non espressamente previsto dal presente contratto è regolato dagli artt. 2229 e seguenti del Codice Civile. In caso di controversie il foro competente è quello di PERUGIA.

Letto, approvato e sottoscritto

IL MEDICO COMPETENTE
(Dott.ssa Gina Pascucci)

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
(Prof. Leano Garofolletti)